

delle guardie di finanza parmensi, invocano dalla Camera un provvedimento, per cui loro vengano computati validi i servizi anteriormente prestati pel conseguimento della pensione. Presso il Governo parmense le guardie doganali non avevano diritto a pensione veruna: esse però lasciavano l'uno per cento di ritenuta, e, per mezzo di questa, si concedeva un'indennità giornaliera di centesimi cinquanta a quei soli individui che, per impotenza, non potevano più servire.

I ricorrenti, dotati di mezzi di percorrere una carriera superiore, da guardie doganali fecero passaggio ad impieghi superiori.

Ora, temendo i medesimi che, quando arrivi il tempo della loro giubilazione, non si possano loro computare i servizi resi nelle guardie doganali, ricorrono alla Camera perchè inviti il Governo a far sì che questi sieno riconosciuti e contemplati.

La Commissione, osservando che i petenti si trovano in effettivo servizio, e non è quindi il caso di essere giubilati pel momento, vi propone l'ordine del giorno puro e semplice, mentre sarà una questione da decidersi quando dovranno essere collocati a riposo.

(La Camera approva.)

Cittadini di Mantova. — Tassa sui fabbricati.

SERPI, *relatore*. Colla petizione segnata al numero 12,483 centosettanta cittadini di Mantova, ravvisandosi ingiustamente gravati dalla quota sovrimposta da quel municipio per la tassa sui fabbricati, invitano il Parlamento a provvedere perchè si sospenda immediatamente la riscossione della medesima, riducendola al limite prescritto dalla legge.

La Commissione, ravvisando nella questione presente un fatto che lede le attribuzioni della deputazione provinciale, vi propone l'ordine del giorno puro e semplice.

COMIN. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COMIN. È inteso che l'ordine del giorno ha il senso che la Camera non è giudice in questa materia, se non sono esaurite le norme di legge e fatte le pratiche che quelle prescrivono.

Io dico questo perchè l'esagerazione colla quale i municipi e le provincie impongono centesimi addizionali è una questione che meriterà certo il riflesso della Camera un'altra volta.

GHINOSI. Ho domandato la parola per chiedere che la petizione venga inviata al Ministero. C'è una legge la quale determina la proporzione delle sovrimposte comunali e provinciali; essa prescrive che non si possa oltrepassare il cento per cento dell'imposta principale senza aver prima introdotto altre imposte, come quella sul valore locativo, quella sul bestiame ed altre.

Sta in fatto che nella provincia di Mantova, non solo la città, ma anche altri comuni oltrepassarono questo limite, senza aver prima applicate le prescrizioni della avvertita legge; l'aumento quindi della imposta è ille-

gale; e siccome il potere esecutivo ha il debito di rispettare e fare rispettare la legge, così domando che venga inviata al Ministero la petizione, perchè esamini se sia il caso di richiamare la deputazione provinciale, la quale autorizzò indebitamente la sovratassa provinciale e comunale, all'osservanza della legge, e farla rivivere sulla propria decisione, quando risulti essere stati i contribuenti gravati oltre il limite prescritto.

PRESIDENTE. L'onorevole Sartoretti ha facoltà di parlare.

SARTORETTI. Io desidererei che si prendesse in considerazione una circostanza che si lega all'osservazione fatta dall'onorevole Ghinosi.

Nella provincia di Mantova la legge che determina la limitazione della sovrimposta comunale e provinciale sui fabbricati e sulla ricchezza mobile non fu pubblicata che nel corso dell'anno 1867 insieme con quelle per l'imposta sui fabbricati e sulla ricchezza mobile, e non potè entrare in attività che alla fine dell'anno 1868 con effetto retroattivo. Come poteva dunque il municipio di Mantova e come potevano altri municipi i quali nel 1867 non conoscevano i confini di questa limitazione (e che pure avevano bisogno di determinati fondi per sopperire alle necessità municipali), come potevano, dico, queste amministrazioni stare in quei limiti che ancora non erano resi operativi? Allora era impossibile conoscere quale fosse il prodotto della tassa sui fabbricati e della tassa di ricchezza mobile, e quindi era anche impossibile materialmente il conoscere quale fosse il 50 per cento di questo prodotto.

Questa questione, per quanto è a mia cognizione, è già stata ventilata e, credo, anche risolta fra il municipio di Mantova e la deputazione provinciale. Del resto, se la mia memoria mi francheggia abbastanza in questo argomento, mi pare che l'articolo 239 della legge comunale e provinciale pubblicata nel Veneto e nel Mantovano con decreto reale del 2 dicembre 1866 autorizzasse i municipi e le amministrazioni provinciali a riscuotere, finchè non era effettivamente unificata la legislazione delle imposte, a riscuotere, dico, le sovraimposte col sistema precedente.

Non fu dunque appuntabile il municipio se nel 1867 od anche in corso del 1868 avesse oltrepassato un limite che più tardi soltanto poteva esso conoscere.

MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor ministro.

MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO. Certamente se i cittadini di Mantova sono ingiustamente gravati e rispetto ad essi è stata violata la legge, essi hanno tutto il diritto a che sia loro data riparazione; ma pare a me che il metodo e l'ordine del loro ricorso siano prescritti nella legge stessa comunale e provinciale. Sono i Consigli comunali che votano le tasse, e in questo caso hanno bisogno dell'approvazione della deputazione provinciale. E ad essa può ricorrersi per-